



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE NONA CIVILE

-Ufficio del Giudice Tutelare-

*Circolare per la liquidazione dell'equa indennità ad amministratori di sostegno e tutori*

**Premessa.** A seguito di riunione dei giudici della Sezione è emersa la necessità di elaborare dei criteri uniformi condivisi tra tutti i magistrati per la liquidazione dell'equa indennità agli amministratori di sostegno ed ai tutori che prestano la propria attività nelle procedure di amministrazione di sostegno e di tutela, al fine di garantire omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare l'emissione di provvedimenti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscono soluzioni divergenti.

Dal punto di vista normativo, opera come principio generale quello della gratuità dell'ufficio tutelare, come espressamente enunciato dall'art. 379, comma 1, c.c. ed applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui al primo comma dell'art. 411 c.c.

La stessa disposizione di cui all'art. 379 c.c. prevede però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e le difficoltà della gestione.

Posto quindi che l'incarico dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito e che detta gratuità è conforme allo spirito che anima la legge n.6/2004, ossia all'intento di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avuto riguardo alla loro specifica fragilità, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere al tutore e, dunque, anche all'amministratore di sostegno, un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato.

E' la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi per parametrare l'indennità e ciò anche al fine di escludere che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico.

Come detto, due sono, infatti, gli elementi fondamentali cui parametrare l'eventuale indennità: l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione.

Il primo parametro ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario; il secondo è rimesso all'apprezzamento del giudice tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le

difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, per quantificare l'indennità.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto laddove le attività da svolgere siano particolarmente numerose e/o complesse.

L'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti dall'amministratore ma, laddove sia previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

L'Ufficio ha inteso quindi dotarsi – sulla base dell'esame di una campionatura di provvedimenti emessi dai giudici della Sezione, delle prassi in atto presso altri Tribunali e sentito il Consigliere dell'Ordine degli Avvocati Responsabile della Commissione Famiglia/Tutele – di un sistema di liquidazione che tenga conto dei suddetti criteri legali posti dal secondo comma dell'art. 379 c.c., stabilendo la regola base che l'indennità non potrà mai pregiudicare il beneficiario e dunque, laddove questi abbia un patrimonio esiguo o addirittura nullo, la richiesta ex art. 379 c.c. dovrà essere respinta.

E' stata quindi elaborata la TABELLA per la liquidazione dell'equa indennità sulla base dei criteri che seguono.

**1. Il patrimonio liquido.** Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli e polizze) esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione.

Nell'individuazione del *range* previsto per ciascuno scaglione, il giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione).

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido costituisce la somma base per la liquidazione dell'indennità.

**2. La complessità dell'attività.** Determinata la somma base, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione dell'esistenza del patrimonio immobiliare (che determina un maggior impegno per l'amministratore di sostegno il quale si trova gravato della relativa gestione con conseguente maggior impiego di tempo), dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare.

La somma base può essere aumentata anche laddove sussistano particolari difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in

caso di emarginazione, ecc.), ovvero quando l'apporto dell'amministratore di sostegno ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario.

<b>TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'</b>		
<b>Patrimonio liquido in euro</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività</b>
Fino a 3.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuno
3.001,00 – 20.000,00	Fino al 10%	Fino a + 50%
20.001,00 – 50.000,00	Fino a 3.500,00	Fino a + 50%
50.001,00 – 100.000,00	Fino a 6.000,00	Fino a + 50%
100.001,00 – 300.000,00	Fino a 9.000,00	Fino a + 50%
300.001,00 – 500.000,00	Fino a 12.500,00	Fino a + 50%
500.001,00 – 750.000,00	Fino a 15.000,00	Fino a + 50%
750.001,00 – 1.000.000,00	Fino a 18.000,00	Fino a + 50%
Oltre 1.000.000,00	Fino al 2%	Fino a + 50%

La tabella di calcolo che si è illustrata riguarda un anno di gestione dell'amministrazione/tutela.

La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.).

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata.

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di

determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella, con motivazione al riguardo.

I criteri orientativi elaborati all'interno di questa circolare vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Si dà atto che la circolare, il cui merito è stato oggetto di previa interlocuzione con il Sig. Presidente del Tribunale, sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale.

Roma,

*Il Presidente della IX Sezione*

Dott.ssa Emilia Fagnoli



*I Giudici della IX Sezione*

Dott.ssa Eleonora Lombardi



Dott.ssa Daniela Bianchini



Dott.ssa Laura Di Marco



Dott.ssa Simona Santaroni



Dott.ssa Laura Scotto



Dott.ssa Cristina Liverani

